

Edizione di lunedì 12 Luglio 2021

EDITORIALI

Oggi la 50esima puntata di Euroconference In Diretta
di Sergio Pellegrino

IVA

La disciplina Iva delle nuove cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica
di Luca Caramaschi

DICHIARAZIONI

La mancata percezione dei canoni di locazione nel modello 730/2021
di Luca Mambrin

IVA

Registri Iva in bozza e liquidazioni trimestrali precompilate al via
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione delle multinazionali: accordo sulla global minimum tax
di Gennaro Napolitano

PODCASTING

Creare un podcast: qual è il servizio che fa per te?
di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Oggi la 50esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Quest'oggi, alle ore 9, il **50esimo appuntamento** con *Euroconference In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Oltre al [provvedimento n. 180139](#), che verrà **commentato da Lucia Recchioni** nella **sessione adempimenti e scadenze** e che ha ad oggetto la **presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione**, da segnalare anche il [provvedimento n. 183994 dell'8 luglio](#) riguardante la **predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 risoluzione** (istitutiva di codici tributo) e **17 risposte ad istanze di interpello**.

Fra le risposte ad istanza di interpello che esamineremo la [n. 455 del 5 luglio](#) in materia di **superbonus**: il tema è quello della possibilità di **agevolare l'installazione di un ascensore in un condominio** nel quale viene realizzato un **intervento di efficientamento energetico**.

Passeremo poi alla [risposta n. 459 del 7 luglio](#), che va ad analizzare un'operazione di **scissione societaria** dal punto di vista del possibile **abuso del diritto**.

Quindi la [risposta n. 471 dell'8 luglio](#), che affronta il tema dell'**opzione per l'applicazione separata dell'Iva**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo l'[ordinanza 19166 del 6 luglio](#): il tema è quello della **deducibilità delle spese di regia addebitate dalla capogruppo ad altra società controllata**.

Nel corso della sessione **adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni mostrerà, invece, un **esempio** di compilazione dell'**istanza** per la richiesta del **contributo a fondo perduto** spettante a fronte della **riduzione dei canoni dei contratti di locazione** in essere alla data del **29 ottobre 2020**, aventi ad oggetto **immobili abitativi** situati nei **comuni ad alta tensione abitativa** e adibiti ad **abitazione principale del conduttore**.

Il contributo è astrattamente pari al **50% dell'importo complessivo** della **riduzione dei canoni** accordata per le mensilità dell'anno **2021**, fino ad un **importo massimo di 1.200 euro** per ciascun locatore, e può essere richiesto presentando apposita **istanza** nel periodo compreso tra il **6 luglio 2021** e il **6 settembre 2021**.

Nella sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, esamineremo i **possibili interventi "propedeutici"** all'intervento da realizzare con il **superbonus**, finalizzati all'ottimizzazione del beneficio derivante dall'agevolazione.

La parola passerà quindi a **Serena Manzo** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, farà un utile *recap* sul **credito d'imposta per canoni di locazione**.

Roberto Bianchi, nella sessione di **approfondimento**, esaminerà la possibilità di avvalersi del beneficio di **sospendere per un quinquennio l'operatività**, sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali che della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 comma 1 n. 4 del codice civile, per le **perdite sofferte nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**.

Tutto questo comporta un'**attenta analisi da parte degli amministratori** che dovranno, in tale ambito, predisporre la documentazione illustrativa per l'assemblea, soprattutto nell'ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IVA

La disciplina Iva delle nuove cessioni facilitate da un'interfaccia elettronica

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione in G.U. n.141 del 15.06.2021 del [D.Lgs. 83/2021](#) il legislatore ha introdotto – con **decorrenza 1° luglio 2021** – la nuova **disciplina Iva in tema di e-commerce** al fine di recepire il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto **“Vat E-commerce Package”** (le **Direttive comunitarie 2017/2455 del 05.12.2017 e 2019/1995 del 21.11.2019** riguardanti, rispettivamente, taluni **obblighi** in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le **vendite a distanza di beni** e le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni).

Tra queste, nel **nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972** viene introdotta la nuova fattispecie rappresentata dalle **“cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”**, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono **cessioni di beni** ai fini del tributo.

Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una **“interfaccia elettronica”**.

La definizione

Sia l'**articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE** che il nuovo [articolo 2-bis del Decreto Iva](#) adottano la stessa **ampia definizione** e cioè individuano **un'interfaccia elettronica** in **“un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi”** nel tentativo di intercettare eventuali **nuovi sistemi di vendita** che dovessero emergere nel mondo dell'e-commerce.

Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine **“dovrebbe essere inteso come un concetto di**

ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API)...".

La nuova previsione introduce, quindi, una **presunzione assoluta** per cui, quando **la vendita è facilitata** da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche "marketplace"), la stessa **si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale** (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l'interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone, ai fini Iva, che Alfa abbia venduto a Delta e quest'ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio).

Vediamo pertanto di schematizzare la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

I soggetti interessati e le caratteristiche dell'operazione

I soggetti passivi che gestiscono **l'interfaccia elettronica** (mercato virtuale o "marketplace", piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la **doppia veste dell'acquirente e del rivenditore**, come se si generassero ai fini Iva **due distinte operazioni**:

- una **transazione B2B** (*business to business*) tra l'effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- una **transazione B2C** (*business to consumer*) tra il soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica e il cliente finale.

Esenzione con detrazione nella "prima vendita"

Con l'intento di evitare che l'effettivo fornitore del bene **possa non versare l'imposta** nell'operazione di vendita effettuata nei confronti del **soggetto che gestisce l'interfaccia** (prima operazione), il legislatore ha previsto, nel nuovo articolo 10, comma 3, del Decreto Iva un **regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione** come sancito dalla lettera d-bis dell'articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Le operazioni interessate

Lo schema come sopra rappresentato si applica esclusivamente alle **seguenti operazioni**:

- **vendite intracomunitarie** di beni e **vendite interne a non soggetti passivi** da parte di

- soggetti passivi extra-UE;**
- **vendite a distanza** di beni importati da paesi terzi in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a euro 150**, indipendentemente dal fatto che il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o Extra-UE.

Le operazioni escluse

Restano pertanto **escluse** dal descritto ambito applicativo:

- le vendite a distanza di beni importati in spedizione di **valore intrinseco superiore a euro 150**;
- **le vendite di beni nell'ambito della UE** (sia vendite a distanza che vendite interne) effettuate **da soggetti passivi stabiliti in uno Stato della UE**;
- le vendite di beni **dove il destinatario finale non sia un privato consumatore**.

Il momento impositivo

Con riferimento al **momento di effettuazione dell'operazione**, il **nuovo comma 7 dell'articolo 6** del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate **al momento dell'accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l'emissione della fattura**.

DICHIARAZIONI

La mancata percezione dei canoni di locazione nel modello 730/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 34/2019 (“**Decreto Crescita**”) ha modificato la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati per i quali **il locatore non ha percepito i relativi canoni**.

In particolare, a seguito della modifica dell’[articolo 26, comma 1, Tuir](#) viene previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito** a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- **dall'intimazione di sfratto per morosità;**
- **dall'ingiunzione di pagamento.**

A seguito della nuova formulazione della norma quindi per poter non dichiarare i canoni non è più necessario attendere **la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore**.

Inoltre, con riferimento ai canoni di **locazione non riscossi** nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti, ai sensi dell’articolo 21 Tuir**.

Inizialmente, per espressa previsione del [dell’articolo 3-quinquies, comma 2, D.L. 34/2019](#), la nuova disposizione doveva avere **effetto esclusivamente per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020; l’articolo 6-septies** del Decreto Sostegni, il D.L. 41/2021, **ha abrogato tale disposizione**, pertanto se **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** è stata effettuata **l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità** il locatore ha la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti del 2020 a **prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di locazione**.

Per quanto riguarda le **modalità di compilazione del quadro B del modello 730/2021** le istruzioni precisano che se sono rispettate le **condizioni previste dalla norma**, ovvero se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata **l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità** si dovranno seguire le seguenti regole:

- se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in **colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4**;
- se **non è stato percepito alcun canone** deve essere comunque assoggettata a **tassazione la rendita catastale**.

Si veda il seguente esempio.

Un contribuente residente nel comune di Milano ha concesso in locazione, con opzione per la **cedolare secca**, un'unità abitativa dal **1° gennaio 2020** ad un **canone mensile di euro 600**; l'inquilino ha versato solo le prime tre mensilità.

Se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità è possibile **dichiarare solo i canoni effettivamente percepiti**. In tal caso il contribuente dovrà:

- **compilare un unico rigo**, riportando in **colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita** (nell'esempio euro 600 x 3 mensilità);
- indicare in **colonna 7 il codice 4**.

In sede di predisposizione del **modello 730/2021** il **quadro B** sarà così compilato:

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI													
1	2	3	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU	STATO DI EMERGENZA	
B1	300	.00	3	365	100	3	1.800	.00	4	<input type="checkbox"/>	F205	x	
B2		.00						<input type="checkbox"/>					

In tal caso il reddito imponibile da assoggettare a tassazione sarà comunque la **rendita catastale rivalutata**, eventualmente rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso. Nel caso in cui nel corso del dell'anno il locatore **non abbia percepito alcun importo a titolo di canone di locazione**:

- la **colonna 6** non deve essere compilata;
- in **colonna 7** deve essere riportato il codice 4.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 CEDOLARE SECCA	11 CASI PARTICOLARI IMU	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
			3 GIORNI	4 %									
B1	300 .00	3	365	100	3	,00	4	<input type="checkbox"/>	F205	x			
B2						,00		<input type="checkbox"/>					

Infine si ricorda che:

- l'[articolo 26, comma 1, Tuir](#) dispone che per le eventuali imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è **riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare**. Per determinare il credito d'imposta (che deve essere indicato nel modello 730 nel **rigo G2**, è necessario calcolare le imposte pagate in più – relativamente ai canoni non percepiti – riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di **convalida di sfratto per morosità** del conduttore, sono state **pagate maggiori imposte**, per effetto di tali **canoni di locazione non riscossi**);
- nel caso in cui locatore non abbia dichiarato i canoni non incassati ma li **abbia percepiti**, in tutto o in parte in **periodi d'imposta successivi** questi dovranno essere **soggetti a tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir](#).

IVA

Registri Iva in bozza e liquidazioni trimestrali precompilate al via

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento n. 183994 del 08.07.2021](#) l'Agenzia delle entrate ha dettato le **modalità attuative** dell'[articolo 4 D.Lgs. 127/2015](#), riguardante la **predisposizione delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva**.

A partire dalle operazioni Iva **effettuate dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *online* basato sui **dati acquisiti con le fatture elettroniche** e con le **comunicazioni delle operazioni transfrontaliere**, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia le **bozze dei seguenti documenti**:

1. le **bozze dei registri Iva** di ciascun mese, alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute **dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**;
2. le comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

A partire dalle **operazioni Iva 2022**, oltre alle bozze dei documenti elencati in precedenza, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale Iva, dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Per l'anno d'imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio, e per l'anno d'imposta 2022, le bozze sopra richiamate **vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) e successive modifiche.

Le bozze dei documenti Iva, inoltre, sono **messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano**, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale "Fatture e Corrispettivi", **di essere in possesso dei requisiti**. Si

tratta, ad esempio, dei soggetti passivi Iva che iniziano l'attività dopo il 30 giugno 2021.

Per gli anni d'imposta 2021 e 2022, **le bozze in argomento non vengono predisposte per i soggetti:**

- che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti **regimi speciali Iva**
- che **applicano l'imposta separatamente**, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate,
- che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista dall'[articolo 73 D.P.R. 633/1972](#) oppure **partecipano a un gruppo Iva** di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis, P.R. 633/1972,
- per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il **fallimento o la liquidazione coatta amministrativa**,
- di cui all'[articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia **le Pubbliche amministrazioni** e gli altri enti e società presenti nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 09.01.2018**,
- **commercianti al minuto** che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#);
- che erogano **prestazioni sanitarie**,
- che effettuano la **liquidazione dell'Iva "per cassa"** (solo per l'anno 2021).

Le **bozze dei registri Iva** sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con **le fatture elettroniche transitate via SdI** e con **i dati delle operazioni transfrontaliere** comunicati all'Agenzia delle entrate. Le suddette bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti **fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Si ricorda che l'[articolo 7, comma 3-bis, D.P.R. 542/1999](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 1102, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), dispone che i **soggetti in contabilità semplificata che esercitano l'opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture** nel registro delle vendite, **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione** delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle **comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri**, dalle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche** relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini Iva presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Per agevolare le operazioni di modifica o integrazione delle bozze dei registri Iva, **l'Agenzia delle entrate segnala l'eventuale presenza di operazioni** di cessione di beni e di prestazioni di

servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **per le quali è stata emessa una bolletta doganale.**

A partire dai registri Iva relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre **il soggetto passivo può verificare**, direttamente o tramite l'intermediario delegato, **i dati proposti nelle bozze dei registri Iva: se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio**, al fine di garantire l'annotazione di tutte le operazioni Iva relative al mese di riferimento.

L'accesso alle bozze può essere effettuato dal contribuente, **direttamente** o tramite **intermediario delegato**, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale "Fatture e Corrispettivi". Con riferimento al **terzo trimestre 2021**, le operazioni inerenti le bozze dei registri Iva possono essere effettuate **a partire dal 13 settembre 2021**.

La convalida o l'integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri Iva "in bozza" può effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e **comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.**

A seguito della convalida dei dati riferiti al trimestre, **l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica** e della **bozza del modello F24 per il pagamento** delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata **con riferimento all'intero periodo d'imposta** l'Agenzia elabora, inoltre, la **bozza della dichiarazione annuale Iva** e la **bozza del modello F24** per il pagamento delle **somme risultanti dalla dichiarazione annuale.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassazione delle multinazionali: accordo sulla global minimum tax

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

All'esito della riunione economica tenutasi a Londra lo scorso 5 giugno, i Ministri delle Finanze del **G7** (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Italia e Giappone) hanno raggiunto un **accordo** finalizzato alla **riforma** della **tassazione** delle **imprese multinazionali** nella più ampia prospettiva di una complessiva rivisitazione del **sistema** della **fiscalità internazionale**.

Lo schema di accordo si basa su due **pilastri**: l'introduzione di una **aliquota minima** pari ad **almeno il 15%** sui **profitti globali** delle **imprese multinazionali** (**global minimum tax**) e l'applicazione di un sistema di tassazione per il quale le multinazionali, attraverso uno specifico **meccanismo di riallocazione degli utili**, saranno chiamate a versare le **imposte** nei Paesi in cui operano e non solo dove hanno la loro sede legale.

Per effetto del **primo pilastro**, quindi, si vuole porre un freno alla c.d. **corsa al ribasso (race to the bottom)** nel settore della **tassazione societaria**; mentre il secondo pilastro è finalizzato a garantire che le **grandi imprese multinazionali** scontino un **adeguato ed equo livello di tassazione** nei Paesi in cui vendono i loro prodotti o servizi.

L'accordo definito in seno al G7, peraltro, fa seguito alla recente **proposta** elaborata dagli **Stati Uniti d'America** di **riforma della tassazione societaria**.

Lo scorso mese di maggio, infatti, l'**Amministrazione Biden**, e in particolare il segretario al Tesoro **Janet Yellen**, ha sollecitato il raggiungimento di un **accordo internazionale** che punti alla previsione di un'**aliquota minima di tassazione** sul **reddito globale** delle **imprese a vocazione internazionale**.

Un tale accordo, secondo gli Usa, si rende necessario anche e soprattutto alla luce degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sul sistema economico mondiale, per arginare i quali gli

Stati sono stati costretti a sostenere **ingenti livelli di spesa pubblica** e, quindi, a **reperire risorse aggiuntive utili a loro finanziamento**.

Ad oggi si è di fronte solo a un **accordo** di carattere *lato sensu politico*, mentre le soluzioni normative e tecniche sono ancora tutte da definire e attuare.

Tuttavia il momento può essere considerato decisivo nella misura in cui, anche e purtroppo sulla spinta della pandemia globale, è tornata al centro del dibattito politico la necessità di delineare una **soluzione condivisa su scala internazionale** che sia in grado di adeguare il **sistema della fiscalità internazionale** alle **sfide** poste dall'**economia globalizzata e digitalizzata**.

Negli ultimi anni, infatti, è parsa palese l'**incapacità** delle **tradizionali regole di fiscalità internazionale** di garantire una **equa e giusta tassazione** dei **profitti** delle **grandi multinazionali** operanti in funzione di **modelli di business** in grado di sfruttare a proprio vantaggio le **asimmetrie** esistenti tra i **diversi regimi fiscali nazionali** per **spostare** i propri **profitti** verso quei Paesi che garantiscono **bassi o nulli livelli di imposizione**.

Sia l'iniziativa dell'Amministrazione Biden sia quella del G7, infatti, hanno il dichiarato intento di porre un freno ai meccanismi di **profit shifting** (vale a dire di **artificioso trasferimento** dei profitti verso le giurisdizioni a più bassi livelli di imposizione fiscale) praticati dalle grandi imprese multinazionali (soprattutto da quelle operanti all'interno della **digital economy**) che hanno favorito negli ultimi decenni la c.d. **concorrenza fiscale dannosa** tra Stati (c.d. **harmful tax competition**).

Anche l'**Ocse** ha accolto con favore l'accordo sulla **global minimum tax**, ritenendolo un passo importante verso il necessario raggiungimento di una **soluzione multilaterale condivisa** che coinvolga, quindi, tutti i 139 Paesi membri del Quadro inclusivo Ocse/G20 nell'ambito del **progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting)**.

L'**aliquota fiscale minima** sui **profitti globali** d'impresa, quindi, sembra rappresentare una soluzione verso cui potrebbero effettivamente e concretamente convergere gli interessi di Usa, Ocse e Unione europea; essa, infatti, sarebbe in grado di frenare efficacemente i sofisticati **meccanismi elusivi** ideati dalle multinazionali e favoriti dalle già ricordate **asimmetrie** esistenti tra gli **ordinamenti fiscali nazionali**.

La sua concreta attuazione, però, passa attraverso la risoluzione di **questioni tecniche** particolarmente **complesse** quali, ad esempio, la **definizione della base imponibile globale** alla luce della eterogeneità dei sistemi tributari dei vari Stati coinvolti, il **regime delle perdite**, l'individuazione delle **imposte pagate nel Paese di produzione del reddito** di cui tenere conto (imposte sul reddito e/o anche quelle di natura patrimoniale, imposte in acconto e/o anche a saldo), il **trattamento delle imposte "sospese"** nell'ambito di un contenzioso in corso.

Inoltre, a fronte dell'introduzione della **global minimum tax** dovrebbe essere definito il

“destino” dei regimi impositivi transitori nel frattempo introdotti in numerosi Stati (si pensi, ad esempio, all’**imposta sui servizi digitali** italiana).

Si tratta, evidentemente, di **dettagli tecnici** non trascurabili, dalla cui definizione e soluzione dipenderà, in concreto, il successo dell’iniziativa della **global minimu tax**.

Tuttavia, il percorso intrapreso sembra essere quello giusto, consistendo nell’individuazione di **modelli giuridici sovranazionali** improntati alla definizione di **nuovi regimi di tassazione delle società** (in particolare delle **imprese multinazionali digitali**) da applicare in maniera omogenea su **scala globale**.

Se a ciò si aggiunge l’innegabile rafforzamento dei **meccanismi di trasparenza** e di **scambio obbligatorio di informazioni** tra le diverse giurisdizioni registrato negli ultimi decenni, si delinea sullo sfondo l’auspicata configurazione di un **nuovo assetto della fiscalità internazionale** concretamente finalizzato al contrasto dell’**evasione**, dell’**elusione** e, quindi, delle pratiche di **harmful tax competition**.

PODCASTING

Creare un podcast: qual è il servizio che fa per te?

di Ester Memeo - Podcast Producer

Aziende, liberi professionisti, manager o anche solo amatori stanno iniziando a scoprire il mondo dei *podcast*. Alcuni come ascoltatori o semplici curiosi, altri ne sono così affascinati dal volerlo sperimentare direttamente. **Creare un podcast** che li rappresenti, il poter dare voce al proprio brand e aprire un canale comunicativo nuovo per avvicinare il pubblico sono forti propulsori.

Per ciascuno di loro, però, può essere diverso il servizio da offrire. Non mi riferisco al tipo di format del progetto finale, che sicuramente sarà personalizzato e unico come il loro brand, ma all'**approccio di creazione**. Questo perché **obiettivi, risorse o competenze** per progettare un prodotto audio sono diverse da cliente a cliente.

La prima cosa che faccio quando ricevo una richiesta da un potenziale cliente è quella di valutare proprio questi fattori e proporre il servizio migliore.

A seconda che sia azienda o persona fisica, i bisogni e gli obiettivi cambiano notevolmente. Spesso le aziende commissionano la creazione di un podcast per intero, delegando tutto il processo. Mentre i freelance o i manager preferiscono mettere le mani in pasta, guidati da un professionista.

L'ascolto in fase di primo incontro è fondamentale per comprendere **qual è il punto di partenza del cliente**, e quanta parte vorranno gestire in autonomia e quanta delegare.

Un **corso online di podcast**, ad esempio, è perfetto per chi vuole imparare le basi e poi sperimentare individualmente. Ma non essendoci un supporto interattivo, potrebbe mancare il confronto durante le fasi più tecniche di realizzazione del proprio progetto. Ad esempio su come impostare gli argomenti, che tipo di sound scegliere o nella post-produzione.

Con la **consulenza personalizzata** si colma questa mancanza e si segue la persona nel suo progetto in funzione delle sue necessità, sia in termini di disponibilità di tempo che di competenze. Dall'ideazione alla registrazione e fino alla distribuzione, ci si affianca *step by step*. Spesso mi rendo conto che chi ha seguito un corso *online*, preferisce poi accostare qualche sessione di **consulenza podcast** per definire le aree più critiche o sentirsi più sicuro nell'avvio del progetto.

Anche per le aziende le proposte possono differire. Oltre a pacchetto completo, le richieste potrebbero riguardare anche solo l'attività di **post produzione** o l'ingaggio di **speaker**

professionisti che prestino la voce a contenuti da loro prodotti. In alcuni casi anche serve solo una consulenza iniziale per avviare il podcast.

Come vedi, per creare il podcast si parte sempre da ciò che si vuole realizzare e dall'esperienza e risorse che si possono mettere in campo. Se sei anche tu affascinato dal *podcasting* e ti piacerebbe sperimentare questo media, sarò lieta di darti le informazioni necessarie alle tue esigenze. Nel link in calce troverai i miei contatti.

